

## PROCEDURA ON LINE SISTEMA IN TILT


## Valutazione In mano agli studenti?

“La procedura on line imposta dal ministero dell’Istruzione come unico metodo per presentare le domande di mobilità dei docenti della scuola primaria e secondaria di primo grado si è rivelato un gran pasticcio”. Ad affermarlo è il Coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti, Rino Di Meglio, che denuncia il caos provocato dalla nuova modalità di inoltro delle istanze. Anziché “semplificare” e velocizzare, come annunciato, la novità ha creato innumerevoli problemi, rallentamenti e a farne le spese ovviamente: i docenti.

Era facilmente prevedibile che questa scelta operata dal Ministero avrebbe messo in crisi gli insegnanti che trovano già difficoltà a comprendere e a compilare i moduli cartacei.

Quella informatica è per lo più una procedura farraginosa che complica, invece di semplificare, gli adempimenti burocratici che gravano sugli insegnanti. La Gilda, che ha sempre portato avanti la linea politica di riduzione della burocrazia, definendola “la guerra contro i burosauri”, si considera particolarmente indignata ed ora si trova a dover aiutare gli insegnanti in un’operazione che comprende varie fasi preliminari a partire dalla **registrazione**, alla **ricezione** della documentazione inviata dal ministero del materiale cartaceo con **codice** da consegnare successivamente alle segreterie delle scuole o agli Uffici provinciali per ottenere, dopo il **riconoscimento** il **CODICE PERSONALE**. Solo allora ha inizio la vera possibilità di presentare la domanda di mobilità on-line. Bisogna riconoscere che tutto questo se anche è riuscito a velocizzare le

operazioni del ministero, ha comunque intasato uffici e sedi sindacali per giorni e giorni, senza mettere in conto la perdita di tempo che tutto questo comporta oltre ai già gravosi impegni degli insegnanti. Infatti per compilare



i moduli on line si impiega mediamente un’ora e mezza ed anche di più se ci sono molte dichiarazioni da allegare. Se la sessione di lavoro scade, bisogna ricominciare tutto da capo ed è successo addirittura che per un paio di giorni la piattaforma informatica è rimasta bloccata.

L’unico esito sicuro è la rabbia dei docenti, come dimostrano le numerose proteste giunte alle nostre sedi provinciali. Inoltre si tratta di un sistema discriminatorio, visto che non tutti gli insegnanti possiedono un pc o comunque l’ADSL. E’ stato chiesto con forza al ministero di semplificare la procedura,

(Continua a pagina 5)

Da anni aleggia ed incombe la minaccia contenuta nel disegno di Legge Aprea che prevede un ruolo di valutazione anche da parte degli studenti nei confronti dei docenti. La proposta preoccupa non pochi. A parte uno sparuto gruppo della nostra categoria che ormai, definitivamente sfiduciato, per nulla motivato a far sentire la propria voce, china il capo con inesorabile rassegnazione attendendo impazientemente il momento della pensione. La valutazione è sempre stata la prerogativa dei docenti nei confronti dei discenti, ora possiamo solo immaginare che tipo di dinamiche potrebbero scatenarsi da un capovolgimento di questo equilibrio. Solo l’onorevole Aprea ed i suoi sostenitori sembrano mancare di questa fantasia immaginativa e forse anche di buon senso. La soluzione, se vogliamo è già pronta: mettere a tutti gli studenti un bel voto così saremo, in

(Continua a pagina 5)

### SOMMARIO

Pag. 2 - Mobilità - Calendario scadenze

Pag. 3 - Dalle iscrizioni alle classi

Disabili: vietato il sostegno in deroga

Pag. 4 - Permessi elettorali e diritti

Pag. 6 - Pat-time ed attività funzionali

Disabili: congedo retribuito per il figlio convivente

Pag. 7 - Dichiarazione redditi 2009

Pre-ruolo materne comunali

Pag. 8 - Quesitario



# Mobilità



## Mobilità 2010-2011: domande on line.

### Il pacchetto informativo del MIUR.

Come è noto, per l'anno scolastico 2010-2011 l'inoltro delle domande di trasferimento dei docenti della scuola primaria e secondaria di primo grado, nonché delle domande di passaggio di ruolo verso questi gradi di scuola è avvenuto obbligatoriamente via web.

Rimane, al contrario, la tradizionale procedura (domande su "carta") per i docenti della scuola dell'infanzia, secondaria di secondo grado, personale educativo, docenti di religione cattolica e personale Ata.

Per agevolare le operazioni, il Ministero dell'Istruzione ha messo a disposizione un pacchetto informativo con gli allegati da compilare relativamente a servizi, titoli ed esigenze di famiglia.

Si ricorda che la presentazione on line delle domande richiede la preventiva registrazione del personale interessato, con l'attivazione di una casella di posta elettronica ...@istruzione.it. Per i colleghi ancora impegnati nella fase di registrazione abbiamo predisposto al riguardo una guida operativa

Nello speciale mobilità sono presenti anche gli allegati e le dichiarazioni personali da noi elaborati, nonché i Bollettini Ufficiali delle scuole statali resi noti in data odierna dal MIUR e aggiornati al 13 febbraio 2010.

Visita [www.gildains.it](http://www.gildains.it)



## Il calendario delle operazioni.

È stata emanata l'Ordinanza ministeriale n. 19 del 19 febbraio 2010 determinante le modalità di applicazione delle disposizioni del contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale della scuola: domande di trasferimento e di passaggio per l'a.s. 2010-2011.

Il termine per la presentazione delle domande di movimento per il personale docente è stato fissato al **22 marzo 2010**.

### Personale docente

#### Scuola dell'infanzia

- 1 - termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili.....12 maggio
- 2 - pubblicazione dei movimenti.....31 maggio

#### Scuola primaria

- 1 - termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili.....24 aprile
- 2 - pubblicazione dei movimenti.....18 maggio

#### Scuola secondaria di I grado

- 1 - termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili.....27 maggio
- 2 - pubblicazione dei movimenti .....22 giugno

#### Scuola secondaria di II grado

- 1 - termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili.....21 giugno
- 2 - pubblicazione dei movimenti..... 16 luglio

### LA REVOCA DELLE DOMANDE

Il termine ultimo per la presentazione della richiesta di **revoca delle domande** (art. 5, O.M. n. 19/2010) è fissato a **10 giorni prima del termine ultimo per la comunicazione al CED** o all'ufficio dei posti disponibili:

CATEORIA PERSONALE	REVOCA DOMANDA (termine ultimo)
Docenti scuola primaria	14 aprile 2010
Docenti scuola infanzia	2 maggio 2010
Docenti scuola secondaria di primo grado	17 maggio 2010
Docenti scuola secondaria di secondo grado	11 giugno 2010

## DALLE ISCRIZIONI ALLE CLASSI.

Scaduto il 27 febbraio il termine per le iscrizioni degli alunni alle scuole (le superiori di II grado hanno la scadenza il 26 marzo), i Dirigenti Scolastici sono stati chiamati a proporre la costituzione delle classi necessarie: le proposte vanno inoltrate agli Uffici Scolastici Regionali, passando attraverso un controllo da parte degli Uffici Scolastici Provinciali.

Sarà allora chiaro, di conseguenza, il contingente dell'organico nelle singole scuole, si evidenzieranno le necessità e gli eventuali esuberanti di personale, che diventerà (si spera soltanto in pochi casi) soprannumerario e obbligato a chiedere un trasferimento quale "perdente posto". E' necessario che i Dirigenti Scolastici: non accolgano domande di iscrizione in numero inferiore al limite minimo o in numero eccedente il limite massimo accettabile per classe, verifichino puntualmente la capienza delle aule per il rispetto delle norme in materia di sicurezza, recepiscono le delibere del Consiglio d'Istituto/di Circolo sui criteri di priorità per le domande in eccesso, pongano una riserva nell'accettare iscrizioni di alunni disabili in classi già costituite con 2 alunni disabili.

Il DPR n. 81 del 20 marzo 2009 ha stabilito i seguenti limiti:

grado di scuola	Numero minimo di alunni	Numero massimo di alunni
<b>Infanzia</b>	18	26 (fino a 29)
<b>Primaria</b>	15	27
• comuni montani	10	
• pluriclassi	8	18

Le classi e le sezioni che accolgono alunni diversamente abili vengono formate con i seguenti limiti:

con 1 alunno disabile	massimo 25 alunni
Con 2 alunni disabili	massimo 20 alunni
Con 1 alunno disabile, nel caso di esplicita e motivata necessità di riduzione del numero di alunni e allegato progetto elaborato dal Consiglio di Interclasse/ Intersezione (comma 2 art. 5 DPR 81/2009)	massimo 20 alunni

Quest'anno c'è anche la novità (C.M. n. 2 dell'8 gennaio 2010) del numero massimo (30 %) di alunni stranieri con difficoltà linguistiche da inserire nelle classi prime e nel primo anno dell'infanzia. Alle Istituzioni scolastiche è chiesto di stabilire la soglia delle difficoltà linguistiche, rilevanti e significative per un'efficace integrazione nella classe.

E' giunto da alcuni USR l'invito ad accertare le competenze linguistiche mediante l'uso di strumenti riferibili ai livelli del QCER (Quadro Comune Europeo).

Prioritariamente, quindi, si effettuerà un'adeguata distribuzione degli alunni nei plessi della stessa Istituzione scolastica, soltanto come seconda scelta si orienterà la famiglia in altro Istituto vicinore capace di accoglienza.

**Giuliana Bagliani**



## Disabili: vietato il sostegno in deroga



La Corte Costituzionale, pronunciandosi nel giudizio di legittimità costituzionale delle disposizioni contenute nella finanziaria 2008, ha dichiarato **infondato il limite massimo di ore d'insegnamento di sostegno** che comportano **l'impossibilità di avvalersi, in deroga** al rapporto numerico tra studenti e docenti stabilito dalla normativa statale e **insegnanti specializzati** che assicurino, al disabile grave, il miglioramento della sua situazione nell'ambito sociale e scolastico. Si legge nella sentenza: "il diritto all'istruzione dei disabili è oggetto di specifica tutela da parte sia dell'ordinamento internazionale che di quello interno. Pertanto, **il diritto del disabile all'istruzione si configura come un diritto fondamentale. La fruizione di tale diritto è assicurata in particolare attraverso misure di integrazione e di sostegno** idonee e a garantire ai portatori di handicap la frequenza degli istituti di istruzione" (sentenza 215 del 1987). Tra le misure previste dal legislatore viene valorizzata quella del docente specializzato chiamato a compiere alle "ineliminabili forme di integrazione e di sostegno" a favore degli alunni diversamente abili (sentenza 52 del 2000).

Le disposizioni che prevedono da un lato un limite massimo nella determinazione del numero degli insegnanti di sostegno e, dall'altro, l'eliminazione della possibilità di assumerli in deroga si pongono in contrasto con il sopra citato quadro normativo internazionale, costituzionale e ordinario nonché con la consolidata giurisprudenza di questa Corte.

La scelta di sopprimere la riserva che consentiva di assumere insegnanti di sostegno a tempo determinato, non trova alcuna giustificazione nel nostro ordinamento, dal momento che detta riserva costituisce uno degli strumenti attraverso cui è reso effettivo il diritto fondamentale all'istruzione del disabile grave.

La ratio della norma, che prevede la possibilità di stabilire cure aggiuntive di sostegno, è quella di offrire una forma di tutela ai disabili in condizioni di particolare gravità.

Il Coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti considera il pronunciamento della Corte Costituzionale, una vittoria della civiltà sull'insensibile logica del risparmio applicata dal ministro Tremonti.

# Permessi elettorali e diritti



## Il docente impegnato nelle operazioni elettorali

Il docente, chiamato ad adempiere alle funzioni e elettorali in qualità di presidente di seggio, di segretario, di scrutatore, di rappresentante di lista, ha diritto a:

- 1) tanti giorni di permesso retribuito quanti sono i giorni feriali necessari per l'adempimento delle operazioni di voto e scrutinio. I giorni di assenza sono infatti considerati dalla legge, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa (articolo 119, legge 361/1957, comma 2). Essendo l'attività prestata presso i seggi equiparata ad attività lavorativa, non è consentito richiedere prestazioni lavorative nei giorni coincidenti con le operazioni elettorali, anche se eventuali obblighi di servizio fossero collocati in orario diverso da quello di impegno ai seggi;
- 2) un giorno di riposo compensativo per il sabato, se l'orario di servizio settimanale è prestato su cinque giorni; il riposo compensativo per la giornata di domenica.

Secondo l'orientamento della Corte Costituzionale (sentenza 452, del 1991) il lavoratore ha diritto al recupero delle giornate lavorative (la domenica), o non lavorative (il sabato, nel caso di settimana corta e cioè di intero orario settimanale prestato dal lunedì al venerdì), destinate alle operazioni elettorali, nel periodo immediatamente successivo ad esse. In altri termini i lavoratori interessati hanno diritto a restare a casa retribuiti nei due giorni successivi alle operazioni elettorali (se il sabato non è lavorativo), o nel giorno successivo (se sabato lavorativo), salvo diverso accordo con il dirigente scolastico anche in rapporto alle esigenze di servizio.

## VOTARE FUORI DAL COMUNE DI LAVORO

La concessione del permesso retribuito per recarsi a votare, in comune diverso da quello della sede di servizio, ai sensi dell'articolo 118 del DPR 30 marzo 1967 n. 361, è previsto solo nell'ipotesi in cui il dipendente risulti trasferito di sede nell'approssimarsi delle elezioni e non abbia ottenuto in tempo l'iscrizione nelle liste elettorali della nuova sede di servizio, pur avendo provveduto nel prescritto termine di 20 giorni a chiedere il trasferimento di residenza.

Qualora ricorra la predetta circostanza va riconosciuto al dipendente il permesso per l'esercizio del diritto di voto entro i limiti di tempo stabiliti dal Ministero del Tesoro con decreto 5 marzo 1992 sotto indicati comprensivi del tempo occorrente per il viaggio di andata e di ritorno:


- un giorno per le distanze da 350 a 700 km;
- due giorni per le distanze o oltre i 700 km o per spostamenti da e per le isole.

Il personale docente che non si trova nella situazione descritta sopra, e cioè che abbia mantenuto la residenza in comune diverso da quello di servizio senza richiederne il cambio, non può beneficiare del permesso elettorale, si ricorda che l'amministrazione non può imporre al dipendente l'obbligo della residenza nel luogo sede dell'ufficio, in quanto il trasferimento si configura come facoltà e non obbligo.

Il suddetto personale può utilizzare i seguenti permessi per raggiungere il comune di residenza:

1) il docente a tempo indeterminato può fruire da uno a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o fami-

liari di cui all'articolo 15 comma 2) del



(Continua a pagina 5)

## CERTIFICAZIONE DELLE ASSENZE

I lavoratori dovranno **comunicare preventivamente alla scuola** che saranno impegnati presso il seggio elettorale esibendo e il relativo certificato di "chiamata al seggio".

Al rientro dovranno esibire i seguenti documenti giustificativi dell'assenza:

**Scrutatori e segretari** = nomina del comune (se si tratta di provvedimento di urgenza del presidente di seggio) e dichiarazione successiva a cura del presidente che attesta la presenza al seggio (corredata da orario iniziale e finale delle operazioni).

**Presidenti di seggio** = decreto di nomina e dichiarazione (vistata dal vicepresidente) che comprovi giorno e ora di inizio delle operazioni presso i seggi.

**Rappresentanti di lista** = certificato redatto dal presidente di seggio che attesta l'esecuzione dell'incarico ricevuto dalla lista con specificazione del tipo di elezione e recante l'orario di presentazione al seggio e quello conclusivo delle operazioni di spoglio dell'ultimo giorno.



## PERMESSI PER I CANDIDATI ALLE ELEZIONI

Il personale docente, assunto con contratto a tempo determinato per l'intero anno scolastico (31 agosto) ovvero fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), può fruire invece di sei giorni di permesso senza retribuzione ai sensi del comma sette dell'articolo 18 del CCNL.

Il personale docente con contratto a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato per tutto l'anno, ai sensi dell'articolo 18 del CCNL, può fruire di un ulteriore periodo di aspettativa con la perdita sia della retribuzione sia del computo del trattamento di quiescenza e di previdenza per il relativo periodo.

(Continua da pagina 4)

C.C.N.L. (di tre giorni più eventuali sei giorni di ferie), se non ancora utilizzati; 2) il docente a tempo determinato può fruire sino ad un massimo di sei giorni di permesso non retribuito per motivi personali o familiari di cui all'articolo 19 comma 7 del CCNL. In alternativa si dovrà far ricorso ai giorni di ferie.

## AGEVOLAZIONI SULLE SPESE DI VIAGGIO



Sono anche previste agevolazioni sulle spese di viaggio sostenute a fronte della presentazione della tessera elettorale, che dovrà essere in seguito esibita

alla scuola, timbrata dalla sezione, che attesti l'avvenuto esercizio del diritto di voto.

**TRENO:** riduzione del 60% sulla tariffa ordinaria (andata e il ritorno) sia per la prima che per la seconda classe.

**NAVE:** riduzione del 60% sulla tariffa ordinaria (andata e ritorno). Non è previsto il viaggio in aereo.



## CHIUSURA SCUOLE

In occasione delle prossime consultazioni elettorali: molte scuole saranno utilizzate come seggi elettorali ed i locali scolastici saranno messi a disposizione delle amministrazioni nei giorni strettamente necessari per l'approntamento dei seggi e lo svolgimento delle operazioni elettorali. Da alcune scuole ci sta pervenendo il seguente quesito: essendo il nostro plesso sede di seggio elettorale, può il dirigente scolastico utilizzarci in un altro plesso della stessa istituzione scolastica?

La risposta è negativa: in tale occasione le elezioni vengono sospese e i docenti assegnati ai plessi sede di seggio elettorale non prestano la loro attività didattica. Conseguentemente non si ravvisa la necessità di spostare altrove il personale docente per utilizzarlo in altri plessi o sedi o in sostituzione dei colleghi assenti; anzi, un provvedimento in tal senso sarebbe illegittimo e perciò stesso impugnabile.

Si ricorda infatti che la chiusura temporanea delle istituzioni scolastiche e /o di plessi singoli appartenenti alle medesime è da considerarsi causa di forza maggiore e le assenze così determinate sono equiparabili a quelle conseguenti a provvedimenti di emergenza per esigenze straordinarie e indifferibili, trattandosi di una causa istituzionale, non imputabile ai docenti. Essendo il rapporto di lavoro del comparto scuola di natura civilistica e obbligazionaria tra le parti che lo sottoscrivono, il principio giuridico di riferimento è all'articolo 1256 del Codice laddove recita che: l'obbligazione si estingue quando per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell'adempimento.

Tali assenze non sono ricomprese in nessuna specie di congedo prevista dalla normativa contrattuale e quindi non possono nemmeno essere oggetto di decurtazione economica o di recupero.

Nè vanno globalmente recuperati i giorni di lezione perduti per tali cause esterne (al pari di nevicate eccezionali, ordinanze dei sindaci, eccetera). L'anno scolastico resta valido anche se le cause di forza maggiore hanno determinato la discesa del totale sotto i 200 giorni di lezione previsti dall'articolo 74 del decreto legislativo 297 del 16 aprile 1994. I dirigenti scolastici procedono spesso e volentieri a convocare Consigli d'Istituto e/o Collegi docenti per deliberare in merito al recupero dei giorni di chiusura della scuola per motivi di forza maggiore e di conseguenza, per modificare le delibere relative alla durata dell'anno scolastico, ma, allo stato, dalla normativa vigente non risulta per tali casi alcun obbligo a provvedere in tal senso. E' arbitrario modificare il calendario della regione di appartenenza.

## PROCEDURA ON LINE, SISTEMA IN TILT

(Continua da pagina 1)

prevedendo quella "on line" come opzionale rispetto al metodo tradizionale, o almeno di mettere a disposizione i mezzi informatici ed assistenza per il personale delle scuole in modo da facilitare questa operazione. Non è stata data alcuna risposta alle nostre legittime richieste, ispirate semplicemente al buon senso.

E' solo una delle tante situazioni che calano sulla testa dei docenti i quali non possono che assistere impotenti.

**Rino Di Meglio e Michela Gallina**



## Valutazione: in mano agli studenti?

(Continua da pagina 1)

tempi rapidi, ottimi insegnanti e ottimi discenti, nonché tutti compiaciuti.

"Facciamo giudicare i giudici dagli imputati, i dirigenti dagli insegnanti, i medici dai malati, gli arbitri dai giocatori, i capi-ufficio dai dipendenti" è la sarcastica quanto inevitabile provocazione del Coordinatore nazionale della Gildea degli Insegnanti, Rino Di Meglio. Si potrebbe dunque lanciare lo slogan: "più pagelle per tutti".

Chiariamo che non c'è "nessuna barriera ideologica alla valutazione", da parte della nostra Organizzazione sindacale, ma, **per valutare bisogna essere innanzi tutto competenti e in secondo luogo imparziali.**

**Rino di Meglio e**

**Michela Gallina**



# Part-time ed attività funzionali

## art. 29 comma 3 lettere a) e b) CCNL 2006/09

Sono giunte a questa associazione sindacale numerose richieste di chiarimenti relativamente al monte orario di attività funzionali addebitabili ai docenti in part time, anche a fronte della constatazione che la questione viene risolta in diverse modalità nelle istituzioni scolastiche.

Si tratta di un problema che già altre volte abbiamo denunciato come ingiustizia nei confronti degli insegnanti in part-time e riguarda le attività funzionali all'insegnamento collegiali, ossia quelle normate dall'art.: 29 del CCNL 2006-09, vale a dire le 40 ore del comma 3 lettera a) (collegio dei docenti, programmazione di inizio e fine anno, informazioni trimestrali alle famiglie) e a quelle della lettera b), non superiori alle 40 ore (consigli di classe o interclasse).

La logica ed il buon senso, suffragati dalle normative europee, vorrebbero che queste ore fossero ridotte in proporzione così come lo sono le ore di insegnamento, invece la questione è stata ed è oggetto di controversie. I problemi nascono dall'interpretazione dell'O.M. 446/97 che, all'art. 7 (facente riferimento al precedente CCNL, quello del 99) cita testualmente quanto segue: *"Le ore relative alle attività funzionali all'insegnamento sono determinate, di norma, in misura proporzionale all'orario di insegnamento stabilito per il rapporto parziale. Restano comunque fermi gli obblighi di lavoro di cui agli artt 40 e 42, II e III comma del CCNL 1999. Per quanto attiene alle attività di cui all'art. 42, comma 3 lettera b), il tetto delle 40 ore annue andrà determinato in misura proporzionale all'orario di insegnamento stabilito"*.

I confederali hanno fatto e continuano a far apparire nei loro siti l'interpretazione (a nostro avviso arbitraria) in base alla quale le attività individuali previste dalla funzione docente e le 40 del collegio docenti debbano essere svolte per intero (quindi lavorando gratis) e solo quelle riferite alle riunioni del Consiglio di classe, interclasse o intersezione debbano essere ridotte in proporzione. La nostra federazione ha denunciato questa ingiustizia ma si sa come i confederali considerino già l'insegnamento un lavoro part-time, motivo per cui hanno inventato gli impegni aggiuntivi, come se la funzione docente il lavoro sommerso) di per se stessa non bastasse ad equiparare l'orario della docenza a quello degli altri orari di lavoro.

Il nostro sindacato ritiene, anche in conseguenza al pronunciamento di USR, che per applicare correttamente il disposto del D.L.vo 61 del 2000, l'impegno orario dei docenti a part time nelle attività funzionali programmate dalle istituzioni scolastiche debba essere proporzionale all'orario di insegnamento stabilito.

Tale soluzione è l'unica che garantisca un sostanziale rispetto della normativa europea recepita in Italia con il D. L.vo succitato che prevede un'assoluta parità di trattamento sotto ogni profilo tra dipendenti a tempo pieno e dipendenti a tempo parziale garantendo la proporzionalità tra il trattamento economico e la corrispettiva prestazione lavorativa. **un'importante novità è data dalla circolare del 28/09/2005 dell'USR per l'Emilia Romagna**, nella quale si sostiene proprio tale principio affermando che *"In ordine alle attività (funzionali) sopra descritte, occorrerà stabilire quale sia la quantità di debito orario imputabile al docente part-time stante che, per ragioni e coerenza normativa andranno determinate in misura proporzionale all'orario di insegnamento stabilito."*

La Gilda quindi chiede che, gli organi preposti, valutata la questione posta al fine anche di evitare un possibile diffuso contenzioso, **vogliamo** confermare che i docenti con contratto di part-time sono tenuti a svolgere le attività funzionali (di cui all'art. 29 comma terzo CCNL) programmate dai singoli istituti scolastici in misura proporzionale all'orario di insegnamento stabilito e dare le conseguenti disposizioni agli Uffici Scolastici Provinciali e agli Istituti Scolastici di tutte le regioni.

**Michela Gallina**

## Disabili congedo retribuito per il figlio convivente.

**I**l Ministero chiarisce il concetto di **convivenza**.

Come è noto, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 19 del 30 gennaio 2009, nel dichiarare l'illegittimità dell'art. 42, comma 5, del D.L.vo n. 151/2001, nella parte in cui non include il figlio convivente tra coloro che **possono beneficiare del congedo straordinario retribuito**, ha esteso detto congedo anche al figlio convivente di un disabile grave, quando non ci siano altre persone che possano prendersene cura.

L'INPS, nel fornire indicazioni operative ai fini dell'applicazione della citata sentenza con la circolare n. 41/09, con successivo messaggio del 2 settembre 2009, n. 19583, ha inoltre chiarito che, relativamente al concetto di **"convivenza"**, debba farsi riferimento, in via esclusiva, alla residenza, **luogo in cui la persona ha la dimora abituale**, ai sensi dell'art. 43 cod. civ..

Ne consegue che, allo stato attuale, viene negato il diritto al congedo al figlio che, pur avendo la residenza nello stesso Comune e allo stesso indirizzo (identità di stabile e numero civico) del disabile da assistere, non condivida lo stesso appartamento.

Il Ministero del Lavoro, con lettera circolare del 18 febbraio 2010, prot. n. 3884, tenendo presente il fine fondamentale della tutela psico-fisica del disabile, ha ritenuto invece che ancorare la concessione del diritto esclusivamente alla coabitazione priverebbe in molti casi il disabile della indispensabile assistenza atteso che, il più delle volte, gli aventi diritto hanno già conseguito una propria indipendenza.

D'altra parte, appare evidente che **la residenza nel medesimo stabile, sia pure in interni diversi**, non pregiudica in alcun modo l'effettività e la continuità dell'assistenza al genitore disabile.

Pertanto, al fine di addivenire ad una interpretazione del concetto di convivenza che faccia salvi i diritti del disabile e del soggetto che lo assiste, secondo il parere del Ministero, il concetto di convivenza può essere ricondotto a tutte quelle situazioni in cui sia il disabile che il soggetto

che lo assiste abbiano la residenza nello stesso Comune, riferita allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se in interni diversi.



## DICHIARAZIONE REDDITI 2009

**S**i avvicina ormai il consueto

appuntamento con la dichiarazione dei redditi. Il modello 730 presenta numerosi vantaggi: è una dichiarazione facile da compilare, non richiede calcoli e, soprattutto, permette di ottenere i rimborsi direttamente in busta paga per il dipendente, o sul cedolino di pensione per i pensionati. I tempi sono rapidi, solitamente luglio per i dipendenti, agosto per i pensionati.

Chi può utilizzare il 730? Sia i pensionati, che i lavoratori dipendenti; anche i lavoratori a tempo determinato possono utilizzarlo, purchè il rapporto di lavoro duri almeno dal mese di aprile a luglio 2010.

***A Tal proposito, si ricorda che, per il personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, è sufficiente che il contratto duri sino al mese di giugno 2010. (contratto che implica il pagamento delle retribuzioni dalla DPT)***

I termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi sono:

- entro il **30 aprile** se il modello è presentato direttamente al sostituto d'imposta;
- entro il **31 maggio** se il modello è presentato al Caf o ad un professionista abilitato.

**Tra le novità**, relativamente alla dichiarazione dei redditi 2009, ricordiamo:

### BONUS ARREDI,

- ossia detrazione d'imposta del 20% da ripartire in 5 anni sulle spese sostenute per l'acquisto di mobili, Tv, elettrodomestici, pc, finalizzati all'arredo di immobile soggetto a ristrutturazione.

- la proroga della detrazione del 55% per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti e, in taluni casi, la possibilità per gli eredi o gli acquirenti di questi immobili di rideterminare il numero delle rate residue

la proroga della detrazione del 36% per le spese di ristrutturazione edilizia

**la proroga della detrazione d'imposta del 19% per le spese di auto aggiornamento e formazione dei docenti ;**

### Documenti da presentare

Se si presenta la dichiarazione dei redditi tramite sostituto d'imposta, non si deve esibire alcun documento: sarà sufficiente la compilazione e sottoscrizione del modello 730/2010. Se ci si avvale invece dell'assistenza fiscale di un Caf, vanno esibiti tutti i documenti in originale, in quanto il Caf, provvederà ad apporre l'apposito visto di conformità sugli stessi, a comprova della veridicità dei documenti esibiti.

**Marzia Lanotte**



## PRE-RUOLO MATERNE COMUNALI

**F**inalmente il Ministero ha preso una posizione chiara, in merito agli insegnanti che possono vantare anni di servizio nella scuola dell'infanzia comunale, eliminando così la discrezionalità dei singoli Uffici Scolastici Provinciali. Ora tutti potranno far valere quegli anni ai fini della ricostruzione della carriera ed al passaggio dei "gradoni" stipendiali.



Le scuole materne comunali, con la Legge n. 62 sulla parità scolastica e a partire dal 01/09/2000, sono passate da "Scuole Autorizzate" (da quelli che allora erano i Provveditori agli Studi) a "Scuole paritarie dell'infanzia comunale".

Era discussa e interpretata in vario modo la riconoscibilità o meno del servizio prestato, in qualità di docente di ruolo e/o non di ruolo, nei confronti dei docenti assunti nel ruolo della Scuola primaria e dell'Infanzia statale: 4 anni per intero e il restante periodo per 2/3, come avveniva quando la scuola materna comunale era "Autorizzata".

Il Ministero (Nota prot. n. AOODGPER 155830 del 20/10/2009 – Dipartimento per l'Istruzione – Uff. IV, Roma), ad un'interrogazione dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, ha risposto in senso affermativo alla riconoscibilità dei periodi di cui si tratta, facendo luce sulla faccenda controversa:

***"Sono altresì riconosciuti, agli stessi fini, i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali e comunali, con qualifica non inferiore a buono o corrispondente." Con l'entrata in vigore della Legge 62/2000 le istituzioni scolastiche, come indicato nella Nota che si trasmette, hanno chiesto ed ottenuto la parità, ma è da ritenere che sostanzialmente nel caso specifico le scuole materne comunali hanno mantenuto le loro caratteristiche per quanto riguarda finanziamenti, struttura e funzionamento. Considerato quindi che alcuna norma è intervenuta nella modifica del disposto di cui al richiamato art. 2, secondo periodo della citata Legge 576/70, è da ritenere che nei confronti degli insegnanti delle scuole dell'infanzia comunali continuino ad applicarsi, in materia di riconoscimento di servizi, le disposizioni previste dalla Legge 576/70. Firmato Il Direttore Generale – Luciano Chiappetta"***

Per analogia, anche il servizio prestato in scuole paritarie elementari (ex parificate elementari) deve essere riconosciuto ai fini della carriera, per chi è diventato insegnante statale.

Tutti i Colleghi interessati, quindi, sono invitati a presentare al proprio Dirigente Scolastico la domanda di riconoscimento - come pre-ruolo - dei periodi di cui abbiamo scritto, nel caso fossero stati loro negati o nel caso avessero loro stessi rinunciato a richiederne il riconoscimento. La Nota del MIUR che abbiamo riportato sarà un utile riferimento, nel caso si riscontrasse la negazione di tale diritto.

**Giuliana Bagliani**



# Quesitario

In questa rubrica daremo risposta ai vostri quesiti



## Trasferimento

Gentili colleghi,  
vorrei dei chiarimenti a questo proposito: ho avuto il ruolo per la scuola primaria con le seguenti date: assunzione in ruolo con decorrenza economica dal 01/09/08 ma con decorrenza giuridica dal 01/09/07 posso fare la domanda di trasferimento per altra provincia o devo aspettare ancora un anno?  
Grazie

**Antonella M.**

*Cara Antonella, poiché nel triennio in cui si è vincolati alla provincia d'immissione in ruolo, viene conteggiato anche l'anno coperto dalla decorrenza giuridica ma non dal servizio, è consentito cambiar provincia, dato che il suddetto triennio si conclude, per te, con il corrente anno scolastico.*

## Elezioni

Cari colleghi,  
io lavoro in un plesso che sarà utilizzato come sede di seggio per le prossime elezioni. Quest'anno abbiamo cambiato dirigente e quest'ultimo avanza delle richieste a cui non siamo abituati. Ad esempio pretende che nei giorni delle votazioni, noi insegnanti ci trasferiamo per fare sostituzioni o compresenza in altri plessi, ci costringe a partecipare a riunioni collegiali facenti parte delle attività funzionali all'insegnamento. Vorrei capire se le sue richieste sono legittime.

**Beatrice P.**

*Cara Beatrice. Nei gironi delle elezioni, i docenti, assegnati ai plessi sede di seggio*

*elettorale, non prestano la loro attività didattica. Non si vede la necessità di spostare altrove il personale docente per utilizzarlo in altri plessi o sedi o in sostituzione dei colleghi assenti; anzi, un provvedimento in tal senso sarebbe illegittimo e perciò stesso impugnabile.*

*Si ricorda infatti che la chiusura temporanea delle istituzioni scolastiche e /o di plessi singoli appartenenti alle medesime è da considerarsi **causa di forza maggiore** e le assenze così determinate sono equiparabili a quelle conseguenti a provvedimenti di emergenza per esigenze straordinarie e indifferibili, trattandosi di una causa istituzionale, non imputabile ai docenti. Essendo il rapporto di lavoro del comparto scuola di natura civilistica e obbligatoria tra le parti che lo sottoscrivono, il principio giuridico di riferimento è l'articolo 1256 del Codice laddove recita che: l'obbligazione si estingue quando per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell'adempimento.*

*Un altro rilievo ha l'impegno negli Organi Collegiali, la cui convocazione può avvenire anche in un plesso appartenente all'Istituto ma diverso da quello in cui si insegna.*

## Sostegno

Sono un'insegnante di sostegno e Gradirei cortesemente un chiarimento rispetto alla normativa che regola i casi di trasferimenti di alunni portatori di handicap e dei rispettivi docenti a tempo determinato nominati ad agosto dall'USP.

L' 1 settembre 2009 sono stata no-

minata dall'USP di A. fino al 30 giugno come docente di sostegno presso l'IC di C. per 24 ore settimanali, ripartite poi nell'istituto al 50% fra due alunni. Il 5 marzo 2010 il DS mi ha comunicato il trasferimento di uno dei due alunni in altra provincia. Il 16 marzo mi è arrivata la nota dell'USP che prevedeva il completamento del mio orario presso l'I.C. di L.. Pertanto mi ritrovo ora ad avere un orario spezzato fra due scuole in barba alla priorità di scelta conseguente alla graduatoria ad esaurimento che, a fine agosto, ha permesso a tutti di scegliere in base alla propria posizione.

Chiedo se la normativa permette all'USP di spostare i docenti liberamente oppure se esiste una legge che prevede la permanenza del docente a disposizione in caso di trasferimento del proprio alunno, oppure se tale caso è regolato da altre procedure, grazie anticipatamente.

**Luana V.**

*Cara Luana, nel tuo caso si tratta di un abuso dell'Amministrazione. E' illegittimo il trasferimento d'imperio del docente, in quanto il contratto di lavoro è stato stipulato con il Dirigente Scolastico, mentre l'USP si è limitato alla tua individuazione quale avente titolo alla nomina. Pertanto, non essendo riconosciuto all'Amministrazione alcun ruolo prevalente, in quanto il contratto in essere è di natura privatistica, la docente non può essere trasferita d'ufficio contro la propria volontà. Per le ore mancanti va utilizzata in base al POF nello stesso plesso o almeno nello stesso Istituto scolastico che le è stato assegnato all'inizio dell'anno scolastico.*